



STATUTO CONFINDUSTRIA TOSCANA

19 GENNAIO 2016



Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e categorie di soci

È costituita, con sede in Firenze, la Rappresentanza regionale di Confindustria in Toscana, denominata Confindustria Toscana.

Essa è necessariamente costituita dalle Associazioni di territorio della Toscana aderenti a Confindustria che ne garantiscono l'adeguato sostegno con risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie ad assicurare la massima efficacia funzionale e prestazioni altamente qualificate.

E' una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, così come definita dall'articolo 5 dello Statuto di Confindustria che ne disciplina i diritti e gli obblighi che da tale ruolo organizzativo derivano. Adotta l'emblema confederale.

Sono soci effettivi le Associazioni di territorio della Toscana aderenti a Confindustria e, sulla base degli accordi nazionali e regionali vigenti, le articolazioni regionali delle organizzazioni di categoria aderenti a Confindustria.

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio riconosciute alla competenza di Confindustria Toscana.

Sono soci aggregati le rappresentanze di categoria o enti o organizzazioni di imprese operanti sul territorio regionale che abbiano definito specifici accordi di collegamento organizzativo che prevedano l'attribuzione di tale ruolo.

Art. 2 – Scopi

A Confindustria Toscana è conferita la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali toscane in conformità all'art. 5 dello Statuto confederale.

Essa costituisce nel sistema toscano l'elemento di raccordo fra l'asse territoriale e quello di categoria dell'organizzazione confederale.

A tal fine, Confindustria Toscana:

1) □ rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni di territorio e degli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1 in tutte le materie assegnate alle istituzioni regionali toscane dalle normative regionali, nazionali ed europee;

2) esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni fra le Associazioni di territorio e gli altri Soci effettivi di cui al comma 4

dell'art.1 sulle tematiche che hanno nelle autorità regionali toscane l'interlocutore istituzionale di riferimento;

3) svolge attività di studio e di ricerca e provvede all'informazione ed alla consulenza alle Associazioni di territorio e agli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1, relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;

4) favorisce la collaborazione fra le Associazioni di territorio e gli altri Soci effettivi di cui al comma 4 dell'art.1 per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;

5) esprime la volontà dell'imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali.

Confindustria Toscana non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, per una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica italiana, con l'obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze.

Le organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale concorderanno con Confindustria Toscana le iniziative sulle questioni che abbiano riflessi di carattere generale per tutta l'industria o specifici per singole categorie sulle materie di competenza delle regioni.

Confindustria Toscana ispira la propria azione ai principi della apertività, dell'autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 3 Organi

Sono organi di Confindustria Toscana:

- a) il Consiglio di Presidenza
- b) il Presidente

Art.4 Consiglio di Presidenza

4.1 Composizione

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente di Confindustria Toscana, dai Presidenti delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1, dal Presidente eletto dalla Piccola Industria e dal Presidente eletto dai Giovani Imprenditori. Alle riunioni possono essere invitati i Direttori delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1.

4.2 Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti che rappresentino complessivamente un quinto del totale dei voti.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito, quando sia presente almeno la metà dei voti degli aventi diritto.

Le deliberazioni – di norma - sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche.

Per le deliberazioni di cui alle lettere a), c), n), p), di cui al successivo punto 4.3 è richiesto espressamente il voto favorevole di almeno il 50% dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera g) si adotta la maggioranza prevista dall'art. 5.1.

Per le deliberazioni di cui alla lettera o) si adotta la maggioranza prevista dall'art. 13.

Ai Presidenti delle Associazioni socie di cui al comma 4 dell'art.1 spettano i voti determinati con le modalità di cui all'art. 10.4; tutti gli altri componenti hanno diritto ad un voto.

4.3 Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza:

- a) definisce le politiche e le direttive per l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti; approva le priorità delle politiche di tutela generale degli interessi delle imprese toscane aderenti al Sistema Confindustria;

- b) approva l'adesione di nuovi soci, l'attribuzione del loro ruolo e i contratti di servizio organizzativo;
- c) assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le istituzioni regionali e con il sistema confederale;
- d) definisce gli indirizzi generali sul funzionamento e l'operatività della struttura organizzativa;
- e) approva, su proposta del Presidente entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente che viene trasmesso a Confindustria;
- f) determina entro il mese di ottobre il contributo dovuto a Confindustria Toscana dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell'art.1 e approva, su proposta del Presidente entro il mese di dicembre, il preventivo dell'anno successivo;
- g) elegge il Presidente;
- h) nomina la Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- i) ratifica i Regolamenti del Comitato Regionale Piccola Industria e del Comitato Giovani Imprenditori e approva eventuali altri Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- j) nomina e revoca il Direttore di Confindustria Toscana;
- k) su proposta del Presidente, nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Toscana negli organi di Confindustria;
- l) su proposta del Presidente, nomina i rappresentanti ed esprime le designazioni di Confindustria Toscana negli enti esterni;
- m) determina il numero e i criteri di nomina dei rappresentanti nella Giunta delle Associazioni di categoria e delle Federazioni di settore;
- n) delibera le modifiche allo Statuto;
- o) delibera l'eventuale scioglimento di Confindustria Toscana nominandone i liquidatori;
- p) delibera sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
- q) elegge a maggioranza dei voti presenti i Revisori contabili;
- r) delibera l'eventuale istituzione o soppressione di Commissioni consultive a tempo predeterminato di carattere tematico formate da imprenditori associati alle Associazioni di Territorio toscane e/o esperti; su proposta del Presidente, ne designa i coordinatori e ne individua l'ambito di attività e il relativo funzionamento.

Art. 5 Presidente

5.1 Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione di designazione, fra gli imprenditori rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni territoriali toscane in possesso dei requisiti stabiliti da Confindustria per assumere incarichi di Presidente di Associazione territoriale.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim nelle sue funzioni dal Presidente più anziano delle Associazioni territoriali di cui al comma 4 dell'art.1.

Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi, il Presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per valutare l'opportunità di avviare le procedure per l'elezione di un nuovo Presidente.

Venendo a mancare in via definitiva e per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza per avviare la procedura di nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l'incarico per meno di due anni.

5.2 Attribuzioni

Il Presidente rappresenta Confindustria Toscana con le istituzioni regionali per tutte le aree tematiche ad esse istituzionalmente assegnate, anche in giudizio. Esercita tutti i poteri che non siano riservati dal presente Statuto al Consiglio di Presidenza.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- b) attuare le delibere del Consiglio di Presidenza;
- c) proporre al Consiglio di Presidenza la nomina e la revoca del Direttore di Confindustria Toscana;
- d) decidere, dopo aver consultato il Direttore, riguardo agli indirizzi organizzativi di Confindustria Toscana;
- e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo dovuto a Confindustria Toscana dalle Associazioni aderenti di cui al comma 4 dell'art.1 da sottoporre al Consiglio di Presidenza;

- f) proporre al Consiglio di Presidenza l'approvazione degli accordi regionali di cui al comma 6 dell'art.1;
- g) proporre al Consiglio di Presidenza, l'approvazione dei contratti di servizio organizzativo con le Associazioni di categoria e le Federazioni di settore;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica, nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Presidente ha la facoltà di invitare di volta in volta alle riunioni degli organi statutari ospiti esterni a Confindustria Toscana, in ragione del contributo contenutistico che possono apportare in relazione ai temi oggetto della specifica riunione.

Art. 6 Commissione di Designazione

Per l'elezione del Presidente, il Consiglio di Presidenza nomina, nei 60 giorni che precedono la data della votazione, una Commissione di designazione composta da tre membri individuati per sorteggio da una lista di almeno quattro candidati, formata dai nominativi indicati dai Probiviri dei soci effettivi di cui all'art. 1 comma 4 tra imprenditori associati con una significativa esperienza associativa. I Probiviri di ciascun socio effettivo possono indicare un solo nominativo.

Alla Commissione di designazione è affidato il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione del sistema associativo regionale allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotono il consenso della base da sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza insieme alle indicazioni politiche e operative per l'attività associativa emerse dalle consultazioni.

La Commissione di designazione deve esaurire il proprio mandato nei 30 giorni successivi a quello di insediamento, con ampia discrezionalità di procedura e con la possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica. La Commissione ha in ogni caso l'obbligo di ascoltare almeno tutti i componenti del Consiglio di Presidenza e i membri dell'organo direttivo ristretto dei soci effettivi che ne facciano richiesta.

Art. 7 Revisori contabili

Il Consiglio di Presidenza elegge, ogni quattro anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili.

Il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà il Presidente.

A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all'elezione, il Presidente invita i membri a indicare per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

I Revisori hanno il compito di seguire e sorvegliare l'andamento amministrativo e finanziario di Confindustria Toscana e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 8 Piccola Industria e Giovani Imprenditori

Nell'ambito della Confindustria Toscana sono costituiti il Comitato Regionale Piccola Industria e il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori, disciplinati da due specifici regolamenti, in conformità alle norme ed ai principi generali confederali.

Art. 9 Direttore

Il Direttore di Confindustria Toscana è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Assicura la gestione e il funzionamento di Confindustria Toscana, secondo le direttive generali del Presidente e le deliberazioni degli organi statutari.

Indirizza e coordina l'attività del personale dipendente e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi di Confindustria Toscana.

Art. 10 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi

10.1 Cariche

Il mandato del Presidente dura quattro anni e non è rinnovabile.

Il mandato dei Revisori dura quattro anni ed è rinnovabile, fino a un massimo di otto anni consecutivi.

Le cariche in Confindustria Toscana non sono cumulabili, sono prestate a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da persone con responsabilità aziendale di grado rilevante nelle imprese iscritte alle Associazioni aderenti ed in regola con il completo inquadramento.

La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d'impresa.

Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico. Tutte le cariche sono incompatibili con incarichi politici.

La perdita dei requisiti previsti per ciascuna carica dal presente Statuto genera l'automatica decadenza dalla carica stessa.

Gli eletti in sostituzione delle persone cessate dall'incarico prima della scadenza, rimangono in carica fino alla scadenza naturale dei sostituiti.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

10.2 Riunioni

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente che è assistito dal Direttore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

I Presidenti delle Associazioni socie in caso di comprovata impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, potranno farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria associazione; quest'ultimo non potrà però esercitare il diritto di voto. La delega dovrà essere coerente nei contenuti e nelle modalità con quanto previsto dallo statuto dell'Associazione socia. Non sono ammesse deleghe fra soci.

Il Direttore di Confindustria Toscana redige il verbale di ciascuna riunione. Esso è firmato dal Presidente e dal Direttore, dopo l'approvazione che avviene nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

10.3 Sistemi di votazione

Il Presidente stabilisce se la votazione debba avvenire a scrutinio palese o segreto.

Per l'elezione e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per altre due volte. La parità alla terza votazione ha valore di rigetto.

Le schede bianche sono equiparate alle astensioni.

10.4 Attribuzione dei voti

I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto fra la base imponibile da essa utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali toscane. I voti sono assegnati su base percentuale nella misura di un voto per ogni punto percentuale con arrotondamento aritmetico dei decimali.

I voti attribuiti alle organizzazioni dei settori aderenti a Confindustria con autonomia organizzativa regionale sono determinati dal rapporto percentuale fra il contributo versato sulla base degli accordi regionali vigenti e il totale dei contributi dovuti a Confindustria Toscana da tutti i Soci effettivi.

I voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.

10.5 Funzioni arbitrali e interpretative

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale, sono esercitate dai Proviviri confederali. Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti indispensabili per accedere alle cariche confederali sono svolte dai Proviviri dell'Associazione di territorio che esprime il candidato.

Art. 11 Fondo Comune

Il fondo comune di Confindustria Toscana è costituito:

- a) dai contributi dei soci effettivi e aggregati;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore di Confindustria Toscana e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- e) da altri redditi e rimborsi eventualmente percepiti.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Toscana e a tutte le occorrenze delle attività ad essa demandate. Il Consiglio di Presidenza stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione del fondo comune.

Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 12 Bilancio

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito dal conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4.3 lettera f).

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto alla preventiva verifica dei Revisori Contabili e all'approvazione del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 4.3 lettera e).

Art. 13 Scioglimento di Confindustria Toscana

Lo scioglimento di Confindustria Toscana è deliberato dal Consiglio di Presidenza con la maggioranza dei 4/5 dei voti assegnati su base percentuale e il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 14 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia allo Statuto, alle normative e alle deliberazioni di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il 1 febbraio 2016.

NORME TRANSITORIE

I. Fino all'attuazione dell'art. VIII delle norme transitorie dello Statuto di Confindustria i rapporti con Ance Toscana sono regolati dall'accordo di collegamento del 25 novembre 2003.

II. Il Presidente in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, termina il proprio mandato secondo la scadenza naturale prevista nel momento della sua elezione.

III.I Proviviri in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, decadono.

IV. I Revisori contabili in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il proprio mandato secondo la scadenza naturale prevista nel momento della loro elezione.

V. La Piccola Industria e i Giovani Imprenditori definiscono i rispettivi regolamenti coerenti con la normativa di Confindustria entro dicembre 2016.